

STUDIO LEGALE

Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano
Tel. (02) 76003384/93 - Fax (02) 76001036
info@studiodedonno.it
oronzio.dedonno@milano.pecavvocati.it

Avv. ORONZO DE DONNO
Patrocinante in Cassazione

Preg.ma
F.N.O.P.I
Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche

OGGETTO: Obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo Professionale.

In materia di Professioni Sanitarie, l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale anche per i pubblici dipendenti è previsto dall'art. 5 comma 2 del DLCPS 13/9/1946 n. 233 così come modificato dalla legge 3/2018.

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo Professionale è un obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente, salva la facoltà, se lo riterrà, di chiederne successivamente il rimborso all'Azienda Sanitaria presso la quale lavora ove mai tale pretesa possa ritenersi legittima.

Non sussiste nessun obbligo delle Aziende Sanitarie di corrispondere direttamente, agli Ordini Provinciali, la quota di iscrizione all'Albo Professionale in sostituzione dei singoli iscritti, né tantomeno per gli Ordini Provinciali, di richiedere direttamente il pagamento in vece dell'interessato.

L'iscrizione è condizione imprescindibile per esercitare la professione e per prestare servizio presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

Sospendere il pagamento della quota di iscrizione all'Albo Professionale, pur se nella convinzione che debba invece provvedervi l'Azienda Sanitaria datrice di lavoro, comporta la cancellazione dall'Albo stesso, quindi, l'impossibilità di poter proseguire nell'esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali.

Inoltre, la Legge 3\2018, prevede pesanti sanzioni nel caso di esercizio abusivo della professione derivante dalla mancata iscrizione\cancellazione dall'Albo Professionale. La legge, all'art. 12, infatti, incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo della professione, nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell'esercizio abusivo della professione o arte sanitaria. Il primo comma dell'articolo sostituisce l'art 38 del codice penale riguardante l'esercizio abusivo di una professione e prevede un aumento delle sanzioni: in particolare viene stabilita la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Inoltre, è previsto che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione (nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un'attività) al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

E' previsto anche un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Viene, inoltre, inserito un nuovo comma all'art. 589 circa

l'omicidio colposo, prevedendo la pena della reclusione da 3 a 10 anni nel caso in cui il fatto venga commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, uno nell'art 590 del codice penale riguardo le lesioni personali colpose (personali gravi o gravissime) commesse nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria: la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

E' altresì previsto che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza necessaria per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.

Vengono, quindi, riconfermate le norme della legge Gelli (legge 24/2017) circa la condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul professionista per dolo o colpa grave e sul fondo di fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, con agevolazione dell'accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti".

In conclusione, si ribadisce che:

- non esiste alcun obbligo per gli Ordini Provinciali di richiedere il pagamento della quota annuale di Iscrizione ad Enti terzi diversi dall'iscritto cui compete.
- il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta la cancellazione dall' Albo stesso e, quindi, l'impossibilità di poter proseguire nell'esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali ove la professione stessa venga esercitata alle dipendenze di strutture datrici di lavoro.
- le catastrofiche conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all'Albo, anche a seguito di cancellazione, sopra indicate, sono talmente gravi da far considerare assolutamente infondati e forieri di gravissimi danni, pareri, richieste e diffide che sconsiglino all'iscritto di non pagare la quota annuale direttamente all' Ordine Provinciale.

Milano-Roma, 18 ottobre 2019

In Fede

Avv. Oronzo de Donno

